

COMUNE DI MONTELABBATE

ordinanza n. 66

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEGLI AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T. NEL CENTRO ABITATO DI OSTERIA NUOVA

nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'ordinanza n. 13 del 20.04.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il presente provvedimento costituisce, per quanto di competenza, attuazione di un progetto di deviazione sulla SP.30 Montelabbatese del traffico degli autocarri di peso complessivo superiore alle 3.5 t. in transito nei centri abitati di Bottega, Montecchio ed Osteria Nuova, progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia - predisposto dalla provincia di Pesaro e Urbino;
- premesso che la strada statale SS. 423 Urbinata, in prossimità dei centri abitati di Montecchio e Osteria Nuova, presenta un intenso traffico di autocarri, autotreni ed autosnodati con provenienza o destinazione le zone industriali limitrofe;
- considerato che tale stato provoca, sia nelle ore diurne che notturne, notevole disagio, soprattutto acustico, alla popolazione residente, nonché pericolo per la circolazione dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotori e dei restanti veicoli in genere;
- considerato che per accedere alle zone industriali è possibile avvalersi della SP. 30 Montelabbatese, la quale risulta essere, per caratteristiche tecniche, dimensioni ed ubicazione più idonea alla circolazione di autocarri, autotreni e autosnodati;
- avvertita compiutamente la necessità di regolamentare la circolazione del traffico pesante sulla SS. 423 in prossimità dei centri abitati di Montecchio e di Osteria Nuova, per evitare situazioni di disagio e di pericolo per la popolazione residente e per gli utenti della strada;
- visti i nulla osta degli enti proprietari della strada e della prefettura;
- atteso che è possibile dare solo un'attuazione parziale al piano de quo in quanto l'obbligo di svolta in via Buonarroto, non corredata di analogo provvedimento da parte del Comune di Pesaro in località Borgo S. Maria, può comportare intralcio alla circolazione;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto lo statuto comunale;
- ritenuto, per ovviare alla situazione di disagio e pericolo sopra esposta, di dare corso al progetto di cui sopra e al provvedimento in oggetto;

ORDINA

Con decorrenza **dalle ore 8,00 del 04.12.2000** il divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone secondo lo schema indicato nella planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare:

- 1) il divieto transito a tutti gli autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone nel tratto della strada SS. 423 dal Km.10+800 (intersezione via Provinciale

con via Marrone) al Km.10+360 (intersezione via Provinciale con via Arena) ad esclusione dei veicoli provenienti o destinati a Tavullia;

- 2) Il divieto di transito per gli autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone nel tratto della SS. 423 compreso tra il Km. 10+360 (intersezione via Provinciale con via Arena) ed il Km. 8+850 (intersezione via Provinciale con via Buonarroto). I veicoli con direzione Urbino-Pesaro verranno deviati sulla via Arena, mentre quelli con direzione Pesaro-Urbino sulla via Buonarroto. Quest'ultima disposizione avrà attuazione differita al momento in cui il comune di Pesaro, all'altezza del centro abitato di Borgo S. Maria, avrà adottato un analogo provvedimento di deviazione del traffico pesante;
- 3) Il divieto di transito per gli autocarri aventi massa complessiva superiore 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone in transito sulla SS. 423 con direzione Pesaro-Urbino all'altezza del Km. 10+360 (intersezione via Provinciale con via Arena);

Le disposizioni ai punti 1-3 si rendono indispensabili al fine di coordinare la presente ordinanza con l'analogo provvedimento di divieto di transito autocarri di massa superiore a 3,5 t. nel centro abitato di Montecchio di competenza del Comune di Sant'Angelo in Lizzola.

- 4) dai prefati divieti sono escluse le sottocitate fattispecie:
 - a) gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno del centro abitato di Montecchio;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal Consorzio Intercomunale Pesarese "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - le autorizzazioni di cui al punto c), salvo conclamate ed inconfutabili esigenze dell'istante, non potranno prevedere il transito sulla SS. 423.
 - d) limitatamente al punto n. 3 gli autocarri diretti a Tavullia.
 - e) *gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone che per operazioni di rifornimento carburante devono recarsi presso un distributore situato all'interno della zona ove vige il divieto con il quale sono convenzionati. L'elenco degli autotrasportatori convenzionati dovrà essere consegnate al comando di P.M. per eventuali verifiche e controlli. L'accesso al distributore sarà comunque consentito unicamente da via Buonarroto;*
 - f) *gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione ecc. devono recarsi presso autofficine situate all'interno della zona ove vige il divieto;*

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dalla polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" dietro presentazione di apposita istanza redatta su

carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo, di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Osteria Nuova o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 29.11.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Stefano Amadio

COMUNE DI MONTELABBATE

ordinanza n. 13

INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE STRADALE N° 66 DEL 29.11.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista l'ordinanza n. 66 del 29.11.2000, con la quale, in attuazione del Piano Traffico Viabilità Extra-Urbana (PTVE), - area bassa Val del Foglia - predisposto dalla provincia di Pesaro e Urbino, si è regolamentata la circolazione stradale degli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t., non adibiti a trasporto di persone, nel centro abitato di Osteria Nuova;
- premesso il carattere sperimentale della stessa;
- considerato che dopo 3 mesi di attuazione, anche alla luce dei suggerimenti emersi dagli incontri con le associazioni rappresentative degli autotrasportatori e dei cittadini, si ritiene opportuno apportare a detta ordinanza delle modifiche;
- preso atto che il comune di Pesaro ha provveduto a dare attuazione al predetto piano nel centro abitato di Borgo S.Maria;
- visti gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- visto lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) di dare completa attuazione al punto 2 dell'ordinanza n. 66 del 29.11.2000;
- 2) di prevedere al Km. 8+850 della SS. 423 (intersezione via Provinciale con via Buonarroto) l'obbligo di svolta a destra per immettersi in via Buonarroto, per tutti gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone, transitanti sulla SS. 423 con direzione Urbino-Pesaro.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi:

- a) i veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato di Borgo S.Maria;
- b) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal Consorzio Intercomunale Pesarese "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;

- soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - c) veicoli adibiti all'espletamento di servizi pubblici;
 - d) i veicoli diretti sulla S.P. 38 (per Pozzo Alto-Tavullia ecc.);
- 3) di modificare l'ordinanza n. 66 del 29.11.2000 con le seguenti disposizioni:
- a) dopo il punto 4 lett. d) inserire il punto 4 lett. e) con il seguente dispositivo: *“gli autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone che per operazioni di rifornimento carburante devono recarsi presso un distributore situato all'interno della zona ove vige il divieto con il quale sono convenzionati. L'elenco degli autotrasportatori convenzionati dovrà essere consegnate al comando di P.M. per eventuali verifiche e controlli.
L'accesso al distributore sarà comunque consentito unicamente da via Buonarroti;”*;
 - b) dopo il punto 4 lett. d) inserire il punto 4 lett. f) con il seguente dispositivo: *“gli autocarri aventi le caratteristiche sopracitate che per effettuare operazioni di autoriparazione, manutenzione, revisione ecc. devono recarsi presso autofficine situate all'interno della zona ove vige il divieto;”*;
- 4) di istituire in via Lunga intersezione con via Brodolini il divieto di transito per tutti gli autocarri non adibiti a trasporto di persone aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. ad esclusione delle fattispecie previste dal punto 4 lett. b), c), d) e f) dell'ordinanza n. 66 del 29.11.2000, revocando di conseguenza la precedente ordinanza che prevedeva il divieto di transito per autocarri superiori a 7,5 t.;
- 5) di istituire in via Curiel all'intersezione con via Verdi il divieto di transito per autocarri aventi peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 20.04.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Stefano Amadio

COMUNE DI MONTELABBATE

ordinanza n. 33

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI MASSA
COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 t. SULLA STRADA SS. 423 ALL'INTERSEZIONE
CON LA S.P. 38 (VIA MARRONE)

IL SETTORE II – LL.PP. –

- **Premesso** che il presente provvedimento costituisce un'ulteriore attuazione del progetto contenuto nel Piano Traffico Viabilità Extraurbana - area bassa Val del Foglia – e delle relative ordinanze sindacali;
- **vista** la delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 09.04.2001 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana nell'area bassa Val del Foglia";
- **considerato** che nella relazione sulle osservazioni pervenute, costituente allegato 2 di predetta delibera, il dirigente del servizio 3.6. Trasporti e Mobilità, propone di "introdurre il divieto di svolta a destra dell'intersezione, già prevista nel piano, tra via Marrone e la SS.423";
- **considerato** che detta proposta è stata fatta propria dalla Commissione Consiliare ed approvata unitamente al P.T.V.E. con la delibera consiliare 71/2001;
- **ritenuto** di aderire alla proposta e di dare pertanto piena attuazione al P.T.V.E.;
- **visti** gli artt. 5 comma 3°, 6° e 7° del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;
- **visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- **visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **visto** lo statuto comunale;
- **ritenuto**, per ovviare alla situazione di disagio e pericolo sopra esposta, di dare corso al progetto di cui sopra e al provvedimento in oggetto;

ORDINA

Con decorrenza **31.06.2001** agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone provenienti dalla S.P.38 (via Marrone) il divieto di transito sulla SS.423 con direzione Pesaro-Urbino, con conseguente obbligo di svolta a sinistra per immettersi sulla SS.423 direzione Urbino-Pesaro.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche, ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, li 21.06.2001

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.

Arch. Stefano Amadio

COMUNE DI MONTELABBATE

ordinanza n. 31

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 t. NEL CENTRO ABITATO DI MONTELABBATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- richiamata integralmente l'ordinanza n. 14 del 26.03.2003 con la quale veniva regolamentata in via sperimentale la circolazione degli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t nel centro abitato di Montelabbate dal 1.04.2003 al 1.06.2003;
- Considerata la necessità di riconfermare la suddetta ordinanza a tempo indeterminato;

ORDINA

- 1) con decorrenza 9.07.2003 a tempo indeterminato, il divieto di transito agli autocarri di peso complessivo superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone all'interno del centro abitato di Montelabbate secondo lo schema indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di esentare dal suddetto divieto le sottocitate fattispecie:
 - a) gli autocarri i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico merci all'interno del centro abitato di Montelabbate;
 - b) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che posseggono i sottoelencati requisiti e che sono in possesso di apposito permesso rilasciato dal Consorzio Intercomunale Pesarese "Pian del Bruscolo":
 - proprietari di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - legali rappresentanti, di ditte proprietarie di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area in cui vige il divieto;
 - locatari dei veicoli di cui sopra acquistati in locazione finanziaria (leasing), residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;
 - soggetti che pur non appartenendo alle categorie sopracitate, sono affidatari e/o custodi di autocarri di massa superiore a 3,5 t., residenti, domiciliati o proprietari di un immobile di cui si dispone l'uso esclusivo, all'interno dell'area ove vige il divieto;

Coloro che appartengono alla categoria degli "autorizzati", potranno accedere nella zona interdetta alla circolazione, esclusivamente per recarsi presso la propria residenza, domicilio o dimora, solo se muniti di apposito permesso annuale rilasciato dalla polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" dietro presentazione di apposita istanza redatta su carta da bollo; nelle more del rilascio dell'autorizzazione potrà essere esibita agli Agenti di Polizia la documentazione comprovante l'effettiva residenza del conducente l'autocarro.

È fatto obbligo, di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Montelabbate o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'ufficio tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.

La polizia municipale del Consorzio "Pian del Bruscolo" nella persona del comandante è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale, lì 9 luglio 2003

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 1: URBANISTICA

Arch. Cristiana Cavallini